

Consiglio regionale del Piemonte
LEGGE REGIONALE DEL 4 SETTEMBRE 1975, N. 48

Costituzione del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e del Comitato provvisorio per la progettazione di un sistema regionale integrato dall'informazione (B.U. 16 settembre 1975, n. 37).
Modificata da L.R. 23/1995 (B.U. 1 marzo 1995, n. 9).

Articolo 1
Costituzione del Consorzio

1. La Regione partecipa con l'Università degli Studi e con il Politecnico di Torino al "Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione", con sede in Torino.
2. Il Presidente della Giunta regionale con il Rettore dell'Università degli Studi di Torino e con il Rettore del Politecnico di Torino stipula l'atto costitutivo e redige lo Statuto del Consorzio, il quale dovrà essere approvato dal Consiglio regionale con apposita deliberazione.
3. In attesa della stipulazione dell'atto costitutivo del Consorzio e dell'approvazione di cui all'art. 61, comma 3 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933 n. 1592, si applicano le disposizioni note nell'art. 6 della presente legge.

Articolo 2
Partecipazione al Consorzio

1. Oltre alla Regione Piemonte, all'Università degli Studi di Torino e al Politecnico di Torino, possono partecipare al Consorzio:
 - a) gli Enti locali del Piemonte;
 - b) ogni altra Università o Istituto superiore o Centro di ricerca del Piemonte;
 - c) le organizzazioni sindacali, sociali o di categoria operanti nella regione;
 - d) altri Enti ed organizzazioni eventualmente previsti dallo Statuto del Consorzio.

Articolo 3
Finalità e compiti del Consorzio

1. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Finalità generale del Consorzio è di mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico Sistema Informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa.
3. Compito del Consorzio è la progettazione, la realizzazione e la gestione di un sistema regionale di elaborazione dei dati che, operando nel quadro della politica regionale di programmazione e promuovendo la connessione tecnica ed operativa degli Enti ed organizzazioni consorziati, garantisca lo scambio diretto delle informazioni e delle conoscenze, l'utilizzazione in comune delle risorse, la standardizzazione delle procedure; faciliti l'accesso alle tecniche informatiche da parte degli Enti di minore dimensione e la loro estensione a nuovi settori operativi di interesse sociale; favorisca la formazione di tecnici dell'informatica orientati ai problemi economico-sociali della Regione.

Articolo 4

(Rappresentanza della Regione nell'Assemblea del Consorzio)

(...) Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23/1995

Articolo 5

Norme finanziarie

1. Per la costituzione del fondo di dotazione iniziale del Consorzio, è autorizzata la spesa di 150 milioni, ripartita in tre quote annue di uguale ammontare.
2. Alla spesa di cui al precedente comma, si provvede, per l'anno 1975, mediante una riduzione pari a 50 milioni, della disponibilità di cui alla rubrica 6 n. 1, del fondo speciale iscritto nel capitolo n. 1404 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 1391, con la denominazione: "Conferimento di quota del fondo di dotazione al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione", e lo stanziamento di 50 milioni.
3. Nel bilancio degli anni 1976 e 1977 sarà iscritto il capitolo n. 1391, con la denominazione e stanziamento indicati nel precedente comma.
4. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6

Costituzione del Comitato provvisorio per la progettazione e preparazione delle attività del Consorzio

1. In attesa dell'approvazione da parte dei competenti organi ministeriali dell'atto costitutivo del "Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione" di cui alla presente legge, è istituito presso la Regione Piemonte un Comitato provvisorio per la progettazione e preparazione dell'attività del Consorzio.
2. È compito del Comitato provvisorio svolgere un'attività di studio e progettazione in preparazione delle attività del Consorzio quali definite dall'art. 3 della presente legge.
3. Fanno parte del Comitato provvisorio il Presidente della Giunta regionale, l'Assessore alla Programmazione e tre membri nominati dal Consiglio regionale del Piemonte.
4. I membri di nomina del Consiglio regionale sono eletti a scrutinio segreto ed ogni Consigliere regionale non può votare più di due nomi.
5. Fanno inoltre parte del Comitato provvisorio tre membri nominati dall'Università degli Studi di Torino e due membri nominati dal Politecnico di Torino.
6. Il Comitato provvisorio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o su delega dall'Assessore alla Programmazione.
7. Il Comitato provvisorio si avvale per i suoi lavori della collaborazione di un Comitato scientifico composto di 10 membri dei quali 2 nominati dalla Giunta regionale e 3 nominati dal Consiglio regionale del Piemonte secondo le modalità previste al comma 4 del presente articolo per la nomina dei membri del Comitato provvisorio, 3 nominati dall'Università degli Studi di Torino, 2 nominati dal Politecnico di Torino.
8. Il Comitato provvisorio ha sede presso la Giunta regionale del Piemonte.

Articolo 7

Norme finanziarie

1. Per le spese di impianto e di funzionamento del Comitato provvisorio e del Comitato scientifico di cui all'art. 6 della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 50 milioni a partire dall'anno finanziario 1975.
2. Alla spesa di cui al precedente comma si provvede, per l'anno 1975, mediante una riduzione, di pari ammontare, della disponibilità di cui alla rubrica 3 n. 2 lettera a), del fondo speciale iscritto nel capitolo n. 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del capitolo n. 89, con la denominazione "Contributo nelle spese di impianto e di funzionamento del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione", e lo stanziamento di 50 milioni.
3. Nel bilancio degli anni 1976 e successivi sarà iscritto il capitolo n. 89, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.
4. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Consiglio regionale del Piemonte
LEGGE REGIONALE DEL 15 MARZO 1978, N. 13

Definizione dei rapporti tra Regione e Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione (B.U. 28 marzo 1978, n. 13).

Articolo 1

1. I rapporti tra la Regione Piemonte e il Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione e le modalità che regolano gli stessi sono disciplinati dalla presente legge.
2. Tale disciplina mira ad assicurare alla Regione e agli altri Enti pubblici in ambito regionale contributi strumentali, nel settore di attività previsto dallo Statuto del Consorzio di cui al comma 1 del presente articolo, nonché a realizzare momenti di integrazione, in tali ambiti, tra la Regione e gli Enti ed Istituzioni aderenti al Consorzio stesso.

Articolo 2

1. Il Sistema Informativo regionale, strumento dell'azione di indirizzo e di programmazione della Regione, si realizza nello sviluppo della collaborazione e dell'integrazione di cui all'art. 1 della presente legge.
2. Con la realizzazione del sistema informativo, la Regione, attraverso il Consorzio, persegue le seguenti finalità:
 - a) il coordinamento tecnico e operativo delle iniziative degli Enti pubblici e degli Enti locali, in particolare, nel settore dell'informatica, anche attraverso lo scambio di informazioni e di conoscenze e la standardizzazione delle procedure;
 - b) la formazione e l'aggiornamento del personale degli Enti pubblici per l'utilizzo di tecniche informatiche;
 - c) la messa a disposizione di dati concernenti problemi socio-economici, come supporto della ricerca e della programmazione;
 - d) lo sviluppo e la gestione di procedure autorizzate nell'ambito della organizzazione regionale e dei settori di interesse regionale;
 - e) lo sviluppo della ricerca e della didattica rivolte alle esigenze della Pubblica Amministrazione e all'attività programmatoria, in collaborazione con gli Atenei.

Articolo 3

1. Il Consiglio e la Giunta regionale determinano con propri provvedimenti, nell'ambito delle competenze regionali, nei limiti previsti dallo Statuto consortile e dalla Legge 4 settembre 1975, n. 48, gli indirizzi del Sistema Informativo regionale.
2. Nei limiti di cui al precedente comma, ogni anno, entro i termini previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali per l'approvazione dei bilanci della Regione, la Giunta presenta per l'approvazione al Consiglio regionale, insieme alla relazione programmatica del Consorzio, un proprio organico documento, sullo stato di attuazione del Sistema Informativo regionale e sul programma di sviluppo del medesimo, concernente le finalità di cui all'art. 3 della Legge 4 settembre 1975, n. 48 e di cui alla presente legge, con il quadro preventivo analitico e complessivo delle elaborazioni e studi, da commissionare al Consorzio o alle quali la Regione intende contribuire, e delle relative spese.

Articolo 4

1. La progettazione degli interventi nel settore, sulla base delle indicazioni di cui al comma 1 del precedente articolo, compete al Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione.
2. Tali progetti sono approvati dagli Organi regionali e, comunque, trasmessi al Consiglio regionale.
3. I progetti, siano essi commissionati dalla Regione o su di essi sia richiesto il contributo regionale, devono evidenziare:
 - a) l'obiettivo che essi devono raggiungere con la specificazione degli elementi atti ad individuarlo e a controllarne il grado di conseguimento;
 - b) il grado di compatibilità e integrazione, rispetto allo sviluppo del Sistema Informativo regionale e rispetto ai sistemi informativi di altri Enti pubblici;
 - c) le scadenze temporali delle loro realizzazioni;
 - d) Enti ed uffici responsabili dell'attuazione;
 - e) entità delle risorse e delle spese per l'attuazione del progetto e la loro ripartizione, in particolare quelle a carico della Regione;
 - f) le analisi sui benefici e sui costi derivanti dalla loro attuazione;
 - g) ogni altro contributo utile ai fini del coerente sviluppo del Sistema Informativo regionale.

Articolo 5

1. Nell'ambito del disposto della Legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 e della legislazione concernente le strutture regionali, il Consorzio partecipa, in funzione strumentale e nell'ambito delle proprie competenze, all'attività complessiva di studio e di elaborazione della Regione.
2. La Regione assicura la copertura finanziaria nelle seguenti misure:
 - per la totalità dei costi, per quanto concerne le elaborazioni e gli studi commissionati dalla Regione, affidati al Consorzio;
 - in misura parziale, da definirsi di volta in volta, in ordine ad altre elaborazioni e studi inerenti all'ambito di attività del Consorzio.
3. Al Consorzio è proposto l'affidamento di ogni studio ed elaborazione concernente l'ambito di attività del Consorzio stesso.
4. Gli organi del Consorzio, con provvedimento motivato, possono rinunciare all'affidamento di cui al comma precedente.
5. La Regione opera, nei limiti delle proprie competenze, affinché il principio di cui al comma 3 del presente articolo abbia la più larga applicazione in ambito regionale.

Articolo 6

1. La Regione assume a proprio carico e nel proprio ambito rispettivamente gli oneri finanziari ed organizzativi per la realizzazione delle attività di studio e di elaborazione che affida al Consorzio.
2. A tali attività il Consorzio può assicurare la propria collaborazione in termini di organizzazione, nonché di formazione del personale.
3. La Regione opera affinché la procedura di cui al comma 1 del presente articolo sia utilizzata anche dagli altri Enti pubblici.

Articolo 7

1. Al fine di organizzare i rapporti funzionali di carattere tecnico tra gli organi della Regione e quelli del Consorzio, è individuata, in seno all'organizzazione dei servizi regionali, una struttura stabile, definita con le modalità previste dalla legislazione concernente le strutture regionali e dai conseguenti provvedimenti di attuazione.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ove non sia intervenuta la normativa di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta i provvedimenti transitori atti a rendere operanti le disposizioni della presente legge.

Articolo 8

1. La struttura di cui all'articolo precedente, in occasione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3, può essere integrata con le opportune collaborazioni.
2. Nel provvedimento stesso è definito il relativo coordinamento, in funzione degli obiettivi, di carattere generale o di settore, cui è finalizzato l'affidamento al Consorzio.

Articolo 9

1. Il finanziamento del Consorzio è assicurato:
 - a) mediante la concessione di un contributo annuale con riferimento ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio di ciascun anno;
 - b) mediante la definizione degli impegni relativi agli affidamenti di settore sui capitoli di spesa del bilancio regionale di ciascun anno concernenti i settori stessi.
2. Gli stanziamenti, di cui al bilancio di previsione del Consorzio, sono correlati alle indicazioni di cui ai punti a) e b) del precedente comma.
3. Al predetto finanziamento si provvede mediante:
 - a) l'erogazione dell'80% del finanziamento medesimo a ratei mensili anticipati;
 - b) l'erogazione del conguaglio al termine dell'esercizio.
4. Il conguaglio di cui al punto b) è autorizzato dalla Giunta regionale sulla base della valutazione della attività del Consorzio, previa verifica della sua corrispondenza alle indicazioni di cui all'art. 3 della presente legge.

Articolo 10

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1978 la spesa di 310 milioni.
2. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una quota di 310 milioni, della disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al capitolo n. 10180 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977, ai sensi dell'art. 13, comma 5, della Legge 19 maggio 1976, n. 335 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1978, del capitolo n. 1405 con la denominazione: "Contributo nelle spese di impianto e di funzionamento del Consorzio per il trattamento automatico dell'informazione, per l'esercizio 1977" e con lo stanziamento di 310 milioni.
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 11

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45, comma 6, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.